

Tribunale di Messina – Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 700 c.p.c. e contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

RICORRENTE: Zagami Sonia (nata a Messina il 22.06.1978 ed ivi residente in Contrada Marchese Lardereria Inferiore, codice fiscale: ZGM SNO 78H62 F158Z), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Chiara Isgrò (C.F.: SGRMCH79H66G377V - fax: 090.938.52.32) elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso l'indirizzo PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it, in virtù di mandato redatto su foglio separato allegato al presente atto.

CONTRO

RESISTENTI: 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, nella persona del Ministro *pro-tempore*, **2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del Direttore *pro tempore*, **3) AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA**, in persona del Direttore *pro-tempore*: tutti domiciliati *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina via Dei Mille is. 221 n. 65 – Messina;

PREMESSA

La ricorrente è un'aspirante docente **collocata nella 1 fascia delle GPS** scuola primaria (classe di concorso EEEE) alla **posizione n. 1111 con punti 25** (si allega file graduatoria – **Doc.1**).

La stessa - in data 13.08.2022 prot. n. 8749042 (**Doc.2**) – ha presentato, attraverso l'apposita sezione dedicata “*istanze on-line*”, domanda “*informatizzazione nomine supplenze*” per la provincia di Messina, relativamente ai seguenti insegnamenti:

GPS 1 fascia EEEE scuola primaria;

GPS 1 fascia AAAA scuola infanzia;

GPS incrociate sostegno Fascia 1 – ADEE sostegno scuola primaria;

GPS incrociate sostegno Fascia 1 – ADAA sostegno scuola infanzia;

GPS Fascia 1 – EEIL insegnamento scuola primaria (lingua inglese).

In detta domanda esprimeva le preferenze per le supplenze annuali e/o fino a termine delle attività didattiche e ciò faceva per tutte le sedi scolastiche facenti parte della Provincia di Messina **ad eccezioni per quelle ubicate nel Comune di Savoca.**



Che, con decreto dell'USP di Messina del 05.12.2022 prot. n. 28299 (**Doc.3**), veniva pubblicava il bollettino “settimo turno di nomine” (relativo all'individuazione dei destinatari della proposta di stipula di contratto annuale o fino a termine delle attività didattiche, nonché la loro sede assegnata – **Doc. 4**), con il quale veniva assegnate supplenze presso sedi scolastiche scelte dall'istante in domanda ad aspiranti docenti collocate in graduatoria in posizione deteriore rispetto alla Zagami. E' il caso di:

- a) **Mazzeo Carla**, GPI- GPS incrociate sostegno I Fascia, con posizione 1147, punti 24, assegnata all'I.C. “Rione S. Licandro” di Messina, fino al termine delle attività didattiche – Sostegno Psicofisico;
- b) **Impalà Maria**, GPI - GPS incrociate sostegno I Fascia, con posizione 1148, punti 24, assegnata all'I.C. “M. Passamonte” di Messina, fino al termine delle attività didattiche – Sostegno Psicofisico;
- c) **Scuteri Debora**, GPI - GPS incrociate sostegno I fascia, con posizione 1150 con punti 24 assegnata all'I.C. “Contesse Cep. S. Annibale” di Messina, fino al termine delle attività didattiche – Sostegno Psicofisico;

Purtroppo, nessun incarico veniva assegnato alla Dott.ssa Zagami.

Nelle more, la ricorrente avverso la sua esclusione da qualsivoglia nomina proponeva reclamo a firma del sottoscritto avvocato (**Doc.5**).

Con successiva PEC del 07.12.2022 prot. n. 28636 (**Doc.6**) l'Amministrazione rigettata detta richiesta, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 12 comma 4 dell'O.M. n. 112/2022 “*costituisce rinuncia la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza..... Nel caso di specie la S.V. è risultata rinunciataria in ordine alla classe di concorso ADEE (Sostegno scuola primaria) al sesto turno di nomine, non avendo scelto nella domanda presentata sul portale INS sedi disponibili, assegnate conseguentemente a candidati aventi punteggio inferiore. Ciò ha precluso la*



partecipazione ai turni di nomine successivi al sesto, in ossequio alla normativa vigente, relativamente alla suddetta classe di concorso.”

In virtù della normativa sopra citata, secondo l'Amministrazione, nella fattispecie in esame, poiché nel “VI turno di nomine” del 21.11.2022 (**Doc.7 pag.3**, pubblicato sul sito dell'ATP prot. n. 27240 **Doc.8**), residuava uno spezzone di ore 12.0 presso l'Istituto “S. Muscolino” di Savoca in ordine alla classe di concorso ADEE (sostegno scuola primaria) rientrante nel comune non indicato in domanda, la docente Zagami non avrebbe diritto all'assegnazione di alcuna supplenza e ciò in quanto considerata come se fosse stata rinunciataria all'incarico, con conseguente applicazione della sanzione estromissiva prevista dall'art. 14 dell'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, a tenore del quale la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento.

In realtà, la **stessa circolare del M.I.U.R. prot. n. 28597 del 29.07.2022** nel fornire agli uffici scolastici regionali istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenza al personale docente scolastico per l'a.s. 2022-2023 ed allegando il **D.M. n. 188 del 21.07.2022**, (che altro non è se non un “copia ed incolla” della precedente circolare n. 25089 del 06.08.2021, nonché del D.M. n. 242 del 30.07.2021 relativi al precedente anno scolastico 2021-2022) precisa che *“La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente. La mancata assegnazione dell'incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'O.M. 112/2022.”*

Ne deriva che parte resistente – in contrasto con la ratio dell'art. 4 del D.M. 188/2022 ed anche della suindicata circolare interpretativa interna – ha lasciato l'aspirante Zagami pretermessa dall'intera



procedura di reclutamento, attribuendo supplenze sulle sedi scolastiche dalla stessa indicata in domanda (I.C. Contesse CEP “S. Annibale”, I.C. “M. Passamonte” e I.C. “Rione S. Licandro” tutte ubicate nel Comune di Messina) ai docenti collocati in posizione peggiore rispetto alla medesima.

Riepilogando, nel caso de quo è stato documentalmente provato che:

- a) La ricorrente, con il bollettino “*VI turno di nomina*” del 21.11.2022, non avendo indicato in domanda le sedi scolastiche ubicate nel Comune di Savoca, è stata ritenuta dall’Amministrazione scolastica quale ‘rinunciataria all’incarico’ e non rinunciataria alla sede.
- b) L’ufficio Scolastico di Messina con il bollettino “*VII turno di nomina*” del 05.12.2022 (cfr. Doc.4), ha assegnato **ulteriori incarichi di supplenza su posti di sostegno ad altri aspiranti che erano collocati in posizione peggiore rispetto alla ricorrente e con punteggio anch’esso inferiore.**

Sotto altro profilo, parte ricorrente richiama il **principio della vicinanza della prova**, il quale prevede che l’onere della prova debba essere ripartito tenendo conto in concreto della possibilità per l’uno o per l’altro dei contendenti di provare circostanze che ricadono nelle rispettive sfere d’azione, per cui è ragionevole gravare dell’onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare.

In difetto di produzione e/o contestazione ad opera dell’Amministrazione -- che è l’unica ad avere la disponibilità di tutte le informazioni utili (domande, punteggi, precedenze, ordine di preferenze) -- non può imputarsi alla ricorrente una carenza probatoria, in base al suindicato **principio della vicinanza della prova.**

In ordine al *fumus boni iuris*, si richiama la recentissima l’ordinanza n. cronol. 14770/2022 del 24/06/2022 RG n. 2614/2022 -1 Giudice Dott.ssa Bonanzinga (Doc.9), ma anche l’ordinanza emessa, in data 29.04.2022, dal Tribunale di Messina Dott.ssa



G. Bellino nel procedimento R.G. n. 129/2022 -1 (Doc.10), in casi analoghi patrocinati dal sottoscritto procuratore.

Entrambe le ordinanze, per la risoluzione della questione di un caso analogo (relativo all'attribuzione di supplenze al personale docente per il precedente anno scolastico 2021-2022) hanno richiamato il D.M. 242 del 30.07.2021 con il quale il Ministero dell'Istruzione ha previsto per l'a.s. 2021/2022 una procedura straordinaria di conferimento degli incarichi di supplenza completamente informatizzata e affidata ad un algoritmo che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra posizione in graduatoria degli aspiranti docenti ed indicazioni preferenziali da questi espresse in domanda.

Nello specifico *“nel disciplinare le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato, l'art. 4, comma 8, di tale decreto ha stabilito che “La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente”;* Orbene nel caso di specie, delle tre ipotesi elencate, sembra configurabile solo una rinuncia alle sedi non espresse, la quale tuttavia è stata erroneamente assimilata dall'amministrazione, quanto alle conseguenze, ad una rinuncia all'incarico, in contrasto con il chiaro disposto normativo.

Invero, la ricorrente ha tempestivamente presentato l'istanza telematica di cui al comma 1 dell'art. 4, manifestando il proprio interesse a partecipare alle nomine per il corrente a.s., e quindi non può considerarsi “rinunciataria” rispetto ad essa; ella, inoltre, non ha ricevuto alcuna proposta di supplenza per una delle sedi indicate in domanda, sicchè a monte non può ritenersi che abbia rinunciato ad alcun incarico; ha invece espresso la disponibilità ad accettare supplenze solo in alcune delle sedi ricomprese nell'ambito territoriale dell'U.S.P. di Messina.



Anzitutto, l'art. 4 del D.M., comma 3, lett. c), consente all'aspirante di esprimere nella domanda delle preferenze rispetto a tutte le sedi disponibili, sicchè sarebbe irragionevole se penalizzasse poi con l'esclusione dalle nomine chi si avvale di tale possibilità; inoltre, al comma 8, distingue tre distinte ipotesi di rinuncia, trattandole in periodi separati, e solo nell'ultimo, relativo alla rinuncia all'incarico, precisa che essa preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto (nulla dicendo sulle altre sedi non espresse, proprio perché la rinuncia all'incarico non riguarda l'ipotesi della mancata indicazione di sedi in domanda), stabilendo invece che la mancata indicazione di talune sedi va qualificata ("è intesa") come una rinuncia per le sedi non espresse, quindi non assimilabile nè ad una rinuncia all'incarico, né ad una rinuncia alla procedura (ubi voluit, dixit); al comma 9, con previsione di portata generale, dispone che la mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste, ipotesi ultima che si può verificare anche per effetto della mancata indicazione di alcune sedi disponibili, consente la partecipazione alle successive procedure.

Del resto, la stessa circolare del M.I. prot. n. 25089 del 6 agosto 2021 richiamata dal convenuto (e reperibile su internet), nel fornire agli uffici scolastici regionali istruzioni e indicazioni operative in materia, precisa che "La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente. La mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'O.M. 60/2020, alle quali si applicano le disposizioni degli articoli 4 e 5 del DM 30.7.2021, n. 242.", così come previsto da tale decreto. Inoltre l'art. 2, comma



4, dell'O.M. in questione prevede appunto che “ ... si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario ...”;

Ne deriva che secondo il codesto Tribunale “L'interpretazione sfavorevole seguita dall'Ufficio Scolastico non appare quindi legittima, in quanto contrastante con la lettera e con la ratio dell'art. 4 del D.M. 242/2021 e con la suindicata circolare interpretativa interna.”

Detto orientamento risulta confermato anche dall'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 12.04.2022 R.G. n. 2258/2022-1 (Doc.11) ed, infine, dal Tribunale di Latina Sezione Lavoro Giudice Dott. Costume nel procedimento R.G. n. 2756/2021 (Doc.12).

Sul punto, secondo il Tribunale di Latina “L'assegnazione degli incarichi, infatti, è stata per quest'anno completamente informatizzata (nella evidente prospettiva di ridurre, in vista dell'emergenza sanitaria in corso, le occasioni di assembramento notoriamente connesse alle tradizionali convocazioni ‘in presenza’) ed affidata ad un algoritmo che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra posizione in graduatoria degli aspiranti docenti ed indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura.”

Giova richiamare il comma ottavo dell'art. 4 del suindicato D.M. 242/2021 denominato “Modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato” secondo cui: “La mancata presentazione dell'istanza comporta la **rinuncia alla partecipazione alla procedura**.

La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale **rinuncia per le sedi non espresse**.



*La **rinuncia all'incarico** preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.*

In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente”

Sempre secondo il Giudice del Tribunale di Latina, la semplice lettura della disposizione consente di distinguere tre diverse fattispecie che, in una prospettiva di semplificazione esegetica, potremmo indicare come (i) **rinuncia alla procedura**, (ii) **rinuncia all'incarico** e (iii) **rinuncia alla sede**.

La prima, ossia la (i) **rinuncia alla procedura**, è quella contemplata dal primo periodo del comma appena richiamato.

Il docente che, pure essendo iscritto alle GPS istituite con la O.M. 60/2020, avesse omesso di proporre l'ulteriore istanza telematica di cui al comma 1 dell'art. 4 del D.M. 242/2021, dovrebbe considerarsi 'rinunciataro' rispetto all'intera procedura straordinaria di reclutamento per l'A.S. 2021/2022 e non potrebbe ovviamente mai rivendicare alcun incarico di supplenza da GPS per quell'anno.

La rinuncia, in questa ipotesi, è conseguenza di un contegno omissivo del candidato e determina una estromissione *ab origine* dalla procedura.

Il terzo periodo del medesimo comma ottavo regola, invece, la differente figura della (ii) **rinuncia all'incarico**.

Essa consegue, infatti, ad un contegno attivo del docente il quale, ricevuta tramite il sistema informatico una proposta di contratto a tempo determinato per una delle sedi preferenziali indicate in domanda, 'ci ripensa' e, per un motivo o per un altro, si determina a non assumere l'incarico assegnatogli dall'algoritmo.

Le ripercussioni sono, in questo caso, particolarmente significative: il docente rinunciataro dell'incarico verrà escluso dalle successive operazioni di reclutamento da GPS anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.



V'è però una clausola di salvezza, prevista dal quarto periodo del comma in esame: se la rinuncia all'incarico perviene entro un termine previsto dall'Ufficio territorialmente competente, il docente rinunciatario potrà comunque partecipare ai successivi turni di nomina.

La ratio della disposizione è agevolmente intuibile: la rinuncia all'incarico su sede indicata tra le preferite in domanda si ripercuote negativamente sul funzionamento dell'intero sistema di reclutamento, generando indisponibilità virtuali delle sedi e causando inevitabili ritardi nella copertura della sede rinunciata.

Il sistema congegnato dal Ministero, però, riconosce comunque al docente una facoltà di ripensamento, a condizione che tale ripensamento intervenga in tempi rapidi, consentendo all'ufficio competente di minimizzare le predette ripercussioni negative.

Sostanzialmente, la **rinuncia all'incarico** consegue ad una riponderazione del candidato e, se intempestiva, comporta l'estromissione sopravvenuta dalla intera procedura straordinaria di conferimento delle supplenze da GPS.

Alla questione è quella relativa alla c.d. (iii) **rinuncia alla sede**, cui si riferisce il secondo periodo sempre del suindicato comma 8.

Qui il **docente ha tempestivamente presentato l'istanza telematica** ex art. 4, comma 1, D.M. 242/2021 ed ha, quindi, un chiaro interesse a partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento supplenti **ma si è reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune delle sedi rientranti nel perimetro geografico dell'USP competente e non in altre.**

Il quesito che si pone il Tribunale di Latina è il seguente: *“se al momento del turno di nomina, giunto per scorrimento alla posizione del docente Tizio, il sistema informatico verificasse che le sedi rimaste disponibili sono solo quelle che Tizio non ha espresso in domanda, rinunciandovi ab origine, quali sarebbero le conseguenze?”*

“L'Amministrazione scolastica, interpretando liberamente la circolare dell'USR Lazio n. 44197 dell'11.11.2021 (non versata in atti), sostiene che Tizio (nel caso di specie, l'odierna parte ricorrente)



dovrebbe essere considerato ‘rinunciatario’ e che a lui dovrebbe applicarsi la sanzione di cui all’art. 14 dell’Ordinanza Ministeriale 60/2020, ossia l’estromissione sopravvenuta dalla intera procedura. Sicchè -ecco la conclusione cui perviene la parte resistente- la pretermissione della istante dal turno di nomina del 23.09.2021 dovrebbe ritenersi pienamente legittima”.

Il Tribunale di Latina accogliendo il ricorso cautelare dell’aspirante docente ha affermato quanto segue: **“L’assunto, come anticipato, non appare condivisibile poiché** (a prescindere dall’erroneo richiamo all’art. 14 dell’O.M. 60/20, comunque non applicabile alla procedura straordinaria per cui è causa per le ragioni già esplicitate) **finisce per disapplicare il comma 8** su cui ci si è intrattenuti, confondendo le distinte figure ivi delineate ed applicando alla fattispecie della (iii) **rinuncia alla sede** le conseguenze prescritte per la differente ipotesi della (ii) **rinuncia all’incarico**. “

Ed ancora “Nel caso di specie la parte ricorrente ha chiaramente rinunciato alla sede, non all’incarico, e questo per il semplice fatto che un incarico in realtà non le è mai stato assegnato.

Volendo recuperare tralasciate categorie della dommatica civilistica per rendere più nitida la distinzione tra **rinuncia alla sede** e **rinuncia all’incarico** si potrebbe dire che soltanto la seconda integra una vera a propria forma di ‘rinuncia’ in senso tecnico, ossia di un negozio unilaterale estintivo abdicativo avente ad oggetto la dismissione di un diritto che è già entrato nella sfera giuridica del rinunciante, laddove invece quella che abbiamo definito “**rinuncia alla sede**” andrebbe più correttamente ricondotta alla categoria dogmatica del ‘rifiuto’, ossia a quella tipologia di atto ostativo avente ad oggetto un effetto favorevole che ancora non è entrato nella sfera giuridica del potenziale rifiutante”.

In definitiva, secondo il Giudice di Latina “**la parte ricorrente, omettendo di indicare in domanda talune sedi, ha semplicemente ‘rifiutato’ di partecipare alla procedura per quelle sedi (nella specie, gli istituti ubicati nel comune di Aprilia) ma non ha ‘rinunciato’ ad alcun incarico o, quantomeno, certamente non ha ostacolato in alcun modo il funzionamento del sistema di reclutamento.**



Ne consegue che la sua estromissione dall'intera procedura straordinaria di assegnazione delle supplenze per l'A.S. 2021/2022 deve ritenersi illegittima in quanto contrastante sia con la lettera che con la ratio del comma 8 dell'art. 4 del D.M. 242/2017".

In conclusione "... per la fattispecie qui in rilievo della **rinuncia alla sede**, avrebbe dovuto trovare piena applicazione il successivo comma 9, ai sensi del quale "la mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste **consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato** di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'Ordinanza ministeriale, per le quali si applicano gli articoli 4 e 5 del presente decreto in quanto compatibili.".

In ordine al **fumus boni iuris**, parte ricorrente richiama i motivi di diritto sopra esposti che meritano accoglimento.

Per quanto concerne il **"periculum in mora"** -- tenuto conto che la docente Zagami chiede giudizialmente l'attribuzione di un incarico fine al termine delle attività didattiche su sostegno per la scuola primaria, presso un'istituzione scolastica facente parte del comune di Messina (indicato in domanda!) e precisamente presso l'I.C. Contesse CEP "S. Annibale", l'I.C. "M. Passamonte" e l'I.C. "Rione S. Licandro" tutte ubicate nel Comune di Messina, sui posti disponibili per il "VI turno di nomine" -- è evidente che la stessa ha interesse ad un provvedimento cautelare.

Ed ancora, si evidenzia che, nel tempo occorrente per l'esame del merito della controversia, il danno prospettato diverrebbe irreversibile e non potrebbe mai essere integralmente risarcito in via pecuniaria, in quanto lo stesso non include solo la perdita economica degli stipendi ed indennità di legge, ma anche la **perdita di opportunità** di occupazione all'interno della scuola statale, la permanenza della ricorrente Zagami in una situazione di precariato indefinito e/o di **disoccupazione permanente**, con conseguente **svilimento della propria professionalità**, la perdita di successive occasioni di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, oltre ad **incidere sulla**



qualità della vita della stessa ricorrente e sul diritto al lavoro costituzionalmente previsto come uno dei principi fondanti della Repubblica, non solo come mezzo di produzione di ricchezza materiale, ma anche **mezzo di elevazione morale per la persona e realizzazione dell'individuo e delle sue aspirazioni materiali e spirituali.**

Ciò comprometterebbe irrimediabilmente, con effetti lesivi di natura “*irreparabile*”, la sfera dei diritti personali e familiari del ricorrente, costituzionalmente garantiti e insuscettibili di essere risarciti per equivalente, **con conseguente inevitabile stress psico-fisico** e rilevanti esborsi economici (trasferta, spese vive ect...) che nel lungo termine diventeranno insostenibili.

A seguito dell'irregolarità commessa da parte resistente, la ricorrente ritenuta “rinunciataria all'incarico”, dal 21.11.2022 si ritrova in una condizione di disoccupazione.

Se ciò non bastasse, parte ricorrente evidenzia che il perpetrarsi della disposta estromissione dalla intera procedura di reclutamento straordinaria per l'anno scolastico in corso determina un evidente pregiudizio attuale allo sviluppo professionale della ricorrente con effetti però destinati a crescere esponenzialmente anche per l'immediato futuro, atteso che **la mancata maturazione del punteggio di servizio per quest'anno condurrà inevitabilmente all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare un incarico annuale a tempo determinato, magari illegittimamente, e chi, come la odierna ricorrente, è stato ingiustamente estromesso dalla procedura di reclutamento**, specie ove si ponga mente alla prossima riapertura delle graduatorie nel 2024.

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto tanto sotto il profilo del *fumus* che del *periculum*, atteso il grave ed irreparabile danno che la ricorrente subirebbe qualora l'Ill.mo sig. Giudice adito non adotti il provvedimento cautelare richiesto stante il perdurare del giudizio ordinario.

Ciò premesso e considerato la ricorrente come sopra domiciliata, rappresentata e difesa,

CHIEDE



Che l'Ill.mo Tribunale di Messina in funzione del Giudice del Lavoro, affinché previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) **In via cautelare**, accertato il *fumus boni juris* riguardo il diritto della ricorrente all'attribuzione di un incarico a tempo determinato su sostegno, per la scuola primaria, di durata fino al termine delle attività didattiche presso l'istituzione scolastica facente parte del Comune di Messina e precisamente presso l'I.C di Contesse CEP "S. Annibale" e/o l'I.C. "M. Passamonte" e/o l'I.C. "Rione S. Licandro" tutte ubicate nel Comune di Messina, così come indicati in domanda, sui posti disponibili per il "VII turno di nomina del 05.12.2022 con individuazione dalle GPI – GPS incrociate sostegno fascia 1, scuola primaria posto sostegno (ADEE) e conseguente maturazione del relativo intero punteggio, nonché il *periculum in mora*, ordinare le Amministrazioni convenute, ognuna per la propria competenza, di attribuire alla parte ricorrente un incarico a tempo determinato su sostegno, per la scuola primaria, di durata fino al termine delle attività didattiche presso l'istituzione scolastica facente parte del Comune di Messina e precisamente presso l'I.C di Contesse CEP "S. Annibale" e/o l'I.C. "M. Passamonte" e/o l'I.C. "Rione S. Licandro" tutte ubicate nel Comune di Messina, così come indicati in domanda, sui posti disponibili per il "VII turno di nomina del 05.12.2022 con individuazione dalle GPI – GPS incrociate sostegno fascia 1- scuola primaria – posto sostegno (ADEE) e conseguente maturazione del relativo intero punteggio.
- 2) Condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore alla rifusione delle spese processuali, comprensivi di diritti, onorari, spese non imponibili, spese generali, cassa ed iva, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, che a tal fine rende la dichiarazione di legge.

Si allegano i documenti da n. 1 al n. 13.



Dichiarazione fiscale: Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e ss. mod. ed int., si dichiara che il procedimento ha ad oggetto una controversia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile ed è esente da contributo unificato come da autocertificazione che si allega (**Doc. 13**).

Pace del Mela, lì 09 Dicembre 2022

Avv. Maria Chiara Isgrò

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

La docente Zagami Sonia, rappresentata dal sottoscritto procuratore Avv. Maria Chiara Isgrò, in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto il diritto della ricorrente all'attribuzione di un incarico a tempo determinato su sostegno, per la scuola primaria, di durata fino al termine delle attività didattiche presso un'istituzione scolastica facente parte del Comune Messina e precisamente presso l'I.C di Contesse CEP "S. Annibale", l'I.C. "M. Passamonte" e l'I.C. "Rione S. Licandro" tutte ubicate nel Comune di Messina, sui posti disponibili per il "settimo turno di nomina" del 05.12.2022 con individuazione dalle GPI – GPS incrociate sostegno fascia 1, scuola primaria – posto sostegno (ADEE) e conseguente maturazione del relativo intero punteggio;

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti individuati in ricorso quali destinatari di contratti a tempo determinato.

RITENUTO CHE



- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto per l'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti stessi;
- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;
- la giurisprudenza amministrativa e lavorista si è espressa, in diverse occasioni, in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami *ex* art. 150 c.p.c. per la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata;
- nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it, nonché l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia negli appositi siti internet.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto procuratore

CHIEDE

All'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina di voler, valutata l'opportunità, autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in G.U. ed esattamente:

- a) Per quanto attiene ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, da eseguirsi ad opera del MIUR stesso;
- b) Quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia del ricorso e del pedissequo decreto all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Pace del Mela, lì 09 Dicembre 2022

Avv. Maria Chiara Isgrò

